



## OSSERVAZIONI FIRE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 91

Documento presentato il 9 luglio 2014 nell'ambito delle Audizioni presso le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato.

### Contenuti

La proposta di FIRE .....	2
Proposte alternative .....	3
Art. 24 .....	3
Art. 26 .....	5

### *La FIRE in sintesi*

La Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia – FIRE – è un'associazione tecnico-scientifica indipendente e senza finalità di lucro, fondata nel 1987, il cui scopo è promuovere l'uso efficiente dell'energia, supportando attraverso le attività istituzionali e servizi erogati chi opera nel settore e promuovendo un'evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio.

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete dei circa 2.600 energy manager individuati ai sensi della Legge 10/91, recependone le nomine e promuovendone il ruolo attraverso varie iniziative.

La compagine associativa – circa quattrocentocinquanta soggetti fra società, enti e persone fisiche – è uno dei punti di forza della Federazione, in quanto coinvolge esponenti di tutta la filiera dell'energia, dai produttori di vettori e tecnologie, alle società di servizi e ingegneria, dagli energy manager agli utenti finali di media e grande dimensione.

Alcuni degli associati della FIRE: A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.A. - Acea S.p.A. - AXPO S.p.A. - Banca d'Italia - Banca Popolare di Sondrio - Bticino S.p.A. - Burgo Group S.p.A. - Certquality S.r.l. - C.G.T. S.p.A. - Cofely Italia S.p.A. - Comune di Aosta - Comune di Venezia - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP S.p.A. - CPL Concordia Soc. Coop - DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.A. - ENEA - ENI S.p.A. - Fenice S.p.A. - Ferrero Energhe S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.A. - FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - H3G S.p.A. - Heinz Italia S.p.A. - Hera S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - ISPRRA - Italgas S.p.A. - Lidl Italia s.r.l. - Manutcoop Facility Management S.p.A. - Mediamarket S.p.A. - M&G Polimeri Italia - Omron Electronics S.p.A. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.A. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.A. - RAI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Rockwood Italia S.p.A. - RSE S.p.A. - Schneider Electric S.p.A. - Siram S.p.A. - STMICROELECTRONICS S.p.A. - TIS Innovation Park - Trenitalia S.p.A. - Turboden S.p.A. - Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova - Università degli studi di Roma Tor Vergata - Vodafone Omnitel N.V. - Wind Telecomunicazioni S.p.A.

## **La proposta di FIRE**

Il tentativo da parte del Governo di ridurre l'impatto del costo dell'energia sulle PMI nell'ambito del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 è lodevole, la FIRE ritiene però che la complessità del tema e il lungo elenco di errori compiuti dal 2000 ad oggi dovrebbero indurre a una maggiore prudenza e, soprattutto, a un provvedimento quadro dedicato e meditato. Il rischio altrimenti è quello di sommare ai danni del passato quelli del presente, aggravando la situazione nei prossimi anni.

A tale considerazione si giunge in ragione di un'analisi del settore energetico proseguita dal 1987 ad oggi, e in considerazione dei seguenti aspetti:

- L'Italia è un Paese povero di risorse energetiche e come tale fortemente dipendente dalle importazioni di combustibili e dunque sensibile e vulnerabile a crisi internazionali e all'andamento del costo degli stessi. Sebbene attraverso un'opportuna gestione degli approvvigionamenti sia potenzialmente possibile ridurre i rischi e i prezzi (ma è tutt'altro che facile riuscirci), **l'unica soluzione realmente efficace è sviluppare l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili in un'ottica di mercato**, facendo crescere la relativa filiera industriale e dei servizi e puntando alle fonti disponibili sul territorio.
- Le misure contenute agli art. 24 e 26 contrastano purtroppo con il punto precedente, in quanto introducono forti incertezze sul mercato, ne indeboliscono gli attori industriali e dei servizi e ne minano lo sviluppo futuro. Ciò avviene sia per il carattere retroattivo di alcune misure, sia perché si vanno a introdurre seri dubbi sull'entità degli oneri cui saranno sottoposte in futuro la cogenerazione ad alto rendimento e le fonti rinnovabili, col rischio di bloccarne lo sviluppo invece che favorirlo. Il tutto a fronte di un beneficio molto contenuto per le PMI, in quanto su 425.000 imprese manifatturiere (dato Istat 2014), solo 3.000 sono iscritte all'elenco delle imprese energivore (dato Cassa Conguaglio Settore Elettrico 2014) e presentano un'incidenza dei costi energetici superiore al 3% del fatturato. **Mettere a rischio e in difficoltà un settore riconosciuto strategico dalle principali agenzie, autorità e società di alta consulenza a livello mondiale per offrire qualche punto per mille di beneficio alle PMI non è secondo FIRE giustificato.** Diverso sarebbe riuscire a offrire lo stesso beneficio con misure di efficientamento del mercato elettrico e del gas, opzione che FIRE ritiene perseguibile (ragionando ad esempio sul differenziale PE-PUN – aspetto che la Federazione ha illustrato nel corso dell'audizione sull'atto 90 lo scorso maggio – attraverso una revisione delle regole del mercato, su trasporto e dispacciamento, e sul mercato del gas naturale).
- Si ritiene utile e in linea con quanto previsto dalla Strategia energetica nazionale e dalle direttive 2012/27/UE, 2010/31/UE, 2010/30/UE, 2009/28/UE **collegare e subordinare le politiche di riduzione dei costi delle bollette energetiche a quelle di promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e delle relative filiere industriali e dei**

**servizi**, per sfruttare i benefici strutturali collegati a queste ultime ed evitare meri trasferimenti di costi fra diverse categorie di utenti. Solo in questo modo, tra l'altro, si otterrebbero benefici indipendenti dall'eventuale aumento dei prezzi dei combustibili fossili nel futuro.

In ragione dei punti precedenti **la FIRE suggerisce di abrogare gli articoli 24 e 26 del decreto legge citato nel processo di conversione in legge**, rimandando a un provvedimento quadro successivo, basato su un'analisi più ampia e meditata, l'attuazione dell'intento governativo di incidere sui costi energetici, basando tale obiettivo su una politica industriale centrata su efficienza energetica, fonti rinnovabili e efficientamento del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale.

### ***Proposte alternative***

Nel caso non si ritenesse utile o non fosse possibile abrogare gli articoli 24 e 26 del decreto legge si propone quanto segue.

#### Art. 24

Si suggerisce di introdurre le seguenti modifiche (in blu corsivo le parti aggiunte, in rosso fra parentesi quelle eliminate):

##### Comma 1

“A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari **(di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli)** a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi **2, 4, e 7 (2, 3, 4, 5, 6 e 7).**”

##### Comma 2

“Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, **(entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,)** i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al **massimo al 5** per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. ***L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici stabilirà la quota percentuale in funzione dell'incremento in potenza installata dei sistemi citati a partire dal 1 gennaio 2015. I corrispettivi di***

*trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica per i sistemi citati continueranno ad essere calcolati sulla base dell'energia prelevata dalla rete.”*

Comma 3

**(Abrogare)**

Comma 4

“Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, *e successivamente con cadenza triennale*, le quote di cui al *comma 2* possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. *Tali aggiornamenti non dovranno comunque superare il 20% di incremento cumulato, al fine di tutelare gli investimenti precedentemente realizzati.*”

Comma 5

**(Abrogare)**

Comma 6

**(Abrogare)**

Comma 7

(Invariato)

Razionali delle modifiche proposte.

1. Si ritiene utile continuare a mantenere le valutazioni su RIU e SEU legate all'energia prelevata dalla rete e non a quella consumata in ragione dei benefici energetici e ambientali (costi sociali evitati) portati da questi sistemi (e dai SEU in particolare), oltreché per tenere conto dei diritti acquisiti.
2. Si ritiene non corretto applicare modifiche alle modalità di calcolo dei corrispettivi di trasporto, per i quali si potrà utilizzare il mercato della capacità o un'eventuale rimodulazione del corrispettivo in quota potenza per tenere conto dell'utilizzo e della disponibilità dei servizi di rete. Se è infatti vero che un utente di RIU o SEU sfrutta la rete quantomeno come riserva pronta a intervenire in caso di mancata produzione del proprio impianto di generazione elettrica, è altrettanto vero che tale impegno non è paragonabile a un consumo continuativo, per cui va regolato in modo differente.
3. Non si ritiene opportuno introdurre delle distinzioni fra i SEU realizzati prima o dopo una certa data (come il 31 dicembre 2014 indicato nel comma 2), in quanto sistemi strategici per lo sviluppo efficiente della generazione distribuita, e come tale meritevoli di supporto a prescindere dalla data di entrata in esercizio. Quelli futuri, tra l'altro, non potranno nemmeno beneficiare degli incentivi disponibili negli anni passati.



Si ribadisce comunque che la soluzione proposta non si ritiene essere ottimale e che sarebbe preferibile affrontare questo tema in un provvedimento dedicato dopo adeguata analisi del mercato e consultazione delle parti.

#### Art. 26

A proposito di questo articolo la FIRE ritiene condivisibili le proposte di emendamento presentate da assoRinnovabili alle Commissioni Parlamentari in data 9 luglio 2014.